

CRITERI DI VALUTAZIONE 2017 - 2018

AD INTEGRAZIONE DEL PTOF

Per la valutazione si terranno in considerazione i seguenti tre criteri tra loro complementari e non alternativi:

◆ **criterio ipsativo**

valuta la crescita personale di ciascun allievo in rapporto alla situazione di partenza;

◆ **criterio dinamico**

valuta la crescita personale di ciascun allievo in rapporto al gruppo-classe;

◆ **criterio normotetico**

valuta il raggiungimento da parte di ciascun alunno degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento.

La valutazione tiene conto anche di altri elementi che devono concorrere alla definizione del giudizio. Questi spesso attengono all'area individuale e riguardano le potenzialità dell'alunno, il retroterra socio-culturale, la situazione psicologica ed esistenziale.

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE DISCIPLINARE

INDICATORI	OBIETTIVI	INDICATORI	GIUDIZIO
Conoscenze	Conoscere i contenuti	La conoscenza è <ul style="list-style-type: none"> • molto lacunosa • lacunosa • limitata agli elementi fondamentali • completa • approfondita 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Capacità e Competenze comunicative	Esposizione dei contenuti <ul style="list-style-type: none"> • Uso corretto della lingua con utilizzo di lessico specifico 	Il lessico è <ul style="list-style-type: none"> • Inadeguato • Approssimativo e generico • Nel complesso corretto • Corretto • specifico 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione del discorso 	L'organizzazione del discorso è <ul style="list-style-type: none"> • frammentaria/stentata • non logicamente sequenziale • sequenziale, ma schematica • sequenziale ed articolata • sequenziale, articolata ed organica 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Capacità e Competenze della comprensione	Comprendere le informazioni e il senso del discorso	La comprensione è <ul style="list-style-type: none"> • confusa ed approssimativa • parziale • globale • esauriente • dettagliata 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
	Analizzare dati e contenuti	L'analisi di dati e contenuti è <ul style="list-style-type: none"> • confusa ed approssimativa • parziale • esauriente • articolata • completa anche delle informazioni implicite 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
	Sintetizzare i contenuti	La sintesi dei contenuti è <ul style="list-style-type: none"> • confusa, non si distingue l'essenziale dall'accessorio • approssimativa • chiara, si distingue l'essenziale dall'accessorio • articolata • organica, le informazioni secondarie ed accessorie sono ben raccordate 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
	Collegare le informazioni e i contenuti sia in ambito disciplinare, sia in ambito pluridisciplinare	La capacità nel cogliere le relazioni è <ul style="list-style-type: none"> • inadeguata • parziale • sufficiente, ma applicata con l'ausilio del docente • buona ed applicata in modo autonomo • ottima 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
Capacità e Competenze della elaborazione	Rielaborare dati e contenuti	La rielaborazione di dati e contenuti è <ul style="list-style-type: none"> • confusa ed imprecisa • parziale • corretta, ma con l'ausilio del docente • corretta ed autonoma • personale ed originale 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
	Risolvere problemi	La risoluzione dei problemi è <ul style="list-style-type: none"> • non corretta in base ai concetti acquisiti • parziale • corretta, ma con l'ausilio del docente • corretta, svolta in modo autonomo • corretta e completa, adottando anche percorsi originali (se la situazione lo consente) 	Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo

In relazione agli indicatori descritti, si possono individuare i seguenti livelli di acquisizione delle conoscenze – competenze ed i relativi punteggi di riferimento

AREA	VOTO	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO ANALITICO
Area della insufficienza	1/2	Esito nullo Insufficienza gravissima	Rifiuto della prova/totale assenza di risposta ai quesiti; conoscenza assai lacunosa dei contenuti; esposizione estremamente carente nelle diverse modalità della comunicazione.
	3/4	Insufficienza grave	Prova molto incompleta con errori gravi e/o diffusi; limitata comprensione dei quesiti posti; conoscenza lacunosa dei contenuti; esposizione carente a causa della scorrettezza nelle diverse modalità di comunicazione; sostanziale incapacità ad analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente.
	5	insufficienza	Prova incompleta con errori non gravissimi; comprensione imprecisa dei quesiti; esposizione in parte frammentaria, poco sequenziale con terminologia non del tutto adeguata; conoscenza in parte lacunosa dei contenuti; difficoltà nell'analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere problemi anche sotto la guida del docente.
Area della sufficienza	6	Sufficienza	Prova essenziale, nel complesso corretta con errori non gravi; comprensione abbastanza precisa dei quesiti; esposizione sufficientemente scorrevole e abbastanza sequenziale con terminologia sostanzialmente corretta; conoscenza accettabile dei contenuti negli aspetti essenziali; sufficiente capacità nell'analizzare, collegare, elaborare concetti, risolvere problemi sotto la guida del docente.
Area della positività	7/8	Discreto/Buono	Prova completa e corretta; comprensione precisa e completa dei quesiti; esposizione sicura con appropriata terminologia specifica; conoscenza approfondita dei contenuti; discreta/buona capacità nell'analizzare, collegare, elaborare concetti (anche in ambito inter/pluridisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo.
	9/10	Ottimo /Eccellenza	Prova completa e rigorosa; comprensione precisa e completa dei quesiti; esposizione sicura, disinvolta ed originale con adozione di appropriata terminologia specifica; conoscenza molto approfondita dei contenuti; ottima capacità nell'analizzare, collegare, elaborare concetti (anche in ambito inter/pluridisciplinare), risolvere problemi applicativi in modo autonomo, critico e personale.

La valutazione finale

La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (D. Leg.vo 297/94 art.193/1)

Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).

Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il Consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi e modi predefiniti.

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al

recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche.

Analogamente a quanto previsto dal precedente art. 2, se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al comma precedente.. (D.M. n.º80 del 03/10/2007 art.5)

A conclusione dei suddetti interventi didattici, di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. (D.M. n.º80 del 03/10/2007 art.6)

Tale normativa è ulteriormente esplicitata negli artt.6 e 8 dell' O.M. nº92 del 05/11/2007

Articolo 6

Scrutinio finale

1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad un valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.
4. In tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.
5. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione.

Articolo 8

Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale

1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.
3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novità dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione "non ammesso".
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla **Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007**.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

La Valutazione per gli alunni BES

La legge quadro n. 104 del 1992 rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la regolamentazione organica del diritto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, specie a seguito dei principi contenuti nella storica sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, e ad essa hanno costantemente fatto riferimento tutte le norme approvate successivamente sino ad oggi.(...) Nel 2009 è stata ratificata ai sensi della legge n. 18 del 2009 la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che introduce anche in Italia il principio di inclusione scolastica, più ampio di quello di integrazione, poiché si fonda sui diritti umani e sui criteri dell'International classification of functioning, disability and health (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità.(...) La definizione di BES comprende, oltre alla categoria della disabilità (ai sensi della legge n. 104 del 1992), anche quella dei disturbi evolutivi specifici (fra i quali i disturbi specifici dell'apprendimento, ai sensi della legge n. 170 del 2010) e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Il concetto di BES (special educational needs) compare nel 1978, in Gran Bretagna, nel Rapporto Warnock, con l'intento di superare la distinzione tra alunni « handicappati » e alunni « non handicappati », additando la maggior complessità di un approccio che consideri non solo la menomazione ma soprattutto le potenzialità positive. Poco più di quindici anni dopo, con la Dichiarazione di Salamanca, il concetto di BES viene assunto come definizione, a livello internazionale, per indicare quell'ambito educativo che ricomprende la disabilità, le difficoltà di apprendimento e lo svantaggio (disabilities, learning difficulties and disadvantages). Per quanto riguarda le tipologie di BES relative all'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, queste sono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e didattiche.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare BES per motivi fisici, biologici o, fisiologici ovvero anche per motivi psicologico, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta." (DDL 2444/2014)

Tipologie di Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/12)

- 1. Disabilità** (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
- 2. Disturbi evolutivi specifici:** DSA, deficit del linguaggio, disturbi dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD), il funzionamento cognitivo (intellettivo) limite e il disturbo evolutivo specifico misto, qualora non rientri nelle previsioni delle leggi n. 104/1992 o n. 170/2010 (Legge 170/2010, Legge 53/2003, Direttiva 27/12/12, C.M. n. 8/2013);
- 3. Alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.**

1. DISABILITA (L.104)

DPR 23 luglio 1998, n. 323, art. 6. comma 1

Normativa di riferimento:

- Art.3 ed Art. 34 Costituzione;
- Legge 118/71 e Legge 517/77
- Sentenza corte Costituzionale 215/87
- C.M. 262/88
- Legge 104/92
- Legge 59/97 e DPR 275/1999
- Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
- Legge 18/2009 ratifica convenzione ONU
- MIUR: Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2009

Punti essenziali della normativa:

- **"gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili"** C.M.262/88 ne consegue che l'alunno fa parte integrante della classe e come tale ha diritto ad un' adeguata attività formativa.
- **"La responsabilità dell'integrazione è, al medesimo titolo, dell'insegnante o degli insegnanti di classe e della comunità scolastica nel suo insieme"** (C.M. min. n. 250/1985, L.104, Linee guida 2009).
- **"...l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap (...) la valutazione deve essere fatta da tutti gli insegnanti (...) viene predisposto un Piano Educativo (PEI) differenziato "** (Legge n.104/92 art.12).

A) VALUTAZIONE SECONDO OBIETTIVI "MINIMI "

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone **prove equipollenti¹** a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.

1. Più precisamente con prove equipollenti si intende che (O.M. Esame di Stato):

- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo;
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all'insegnante di sostegno, ecc.
- La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie

- La prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l'anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l'anno dal candidato.
- Per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l'esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall'alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

**Attenzione alla valutazione di prove che prevedono una riduzione degli apparati concettuali o che mirano alle rilevazioni esclusivamente di conoscenze e competenze minime. Non si possono creare sperequazioni difficilmente comprensibili all'interno della classe. In caso di valutazione per "obiettivi minimi" la scala di valutazione deve essere la medesima usata per tutti gli studenti del gruppo classe e deve fedelmente descrivere il reale livello di conoscenza/capacità/competenza raggiunte dallo studente.*

B) VALUTAZIONE DIFFERENZIATA SECONDO PEI

I voti attribuiti dai docenti hanno valore legale per la prosecuzione degli studi al fine di perseguire gli obiettivi del PEI e non dei "programmi ministeriali".

A questo proposito si sottolinea quanto segue:

- va fatta accurata informazione alla famiglia per **acquisire formale assenso;**
- va apposta in calce alla pagella l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non alle Indicazioni Ministeriali (tale annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto - nota MIUR dell'8.7.2002);
- la valutazione consentirà di certificare un credito formativo utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo, frequenza della f.p,...

"solo in casi eccezionali e motivati, la famiglia può acconsentire in sede di GLHO allo svolgimento di un PEI differenziato nelle scuole secondarie di secondo grado" (art. 8 DDL 2444/2014)

Tale precisazione invita i Consigli di Classe a riflettere adeguatamente sulle conseguenze di un percorso di studi privo di un diploma o qualifica che favorisca un futuro inserimento lavorativo. E' una decisione molto importante che inciderà profondamente sul futuro dell'allievo e quindi sul suo progetto di vita. L'invito del Ministero è quello di garantire, naturalmente ove esistano le condizioni di idoneità al lavoro, l'acquisizione di un titolo anche attraverso un riorientamento.

"La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione."

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON DSA

(DM 12 luglio 2011, art.6, comma 6)

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le

condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono - su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON SINDROME ADHD

Nota Miur Prot. n. 4089 - 15/6/2010

In merito alla norma sancita dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009 n° 5 che riguarda "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento" è auspicabile che i docenti considerino i fattori presenti nella diagnosi ADHD prima di procedere alla valutazione dell'alunno/a. Si sottolinea l'importanza e delicatezza della valutazione periodica del comportamento dell'alunno (voto di condotta). Occorre infatti tenere conto del fatto che il comportamento di un alunno con ADHD è condizionato fortemente dalla presenza dei sintomi del disturbo. Sarebbe pertanto auspicabile che la valutazione delle sue azioni fosse fatta evitando di attribuire valutazioni negative per comportamenti che sono attribuibili a fattori di tipo neurobiologico.

3. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO; SVANTAGGIO LINGUISTICO E/O CULTURALE.

LA VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI

DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni. Formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato solo in via eccezionale. Valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Non abbassare gli obiettivi ma adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione. In sede di esame finale primo ciclo possibile presenza, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine per facilitare la comunicazione.

VALUTAZIONE PER GLI ALUNNI CON BES NON CERTIFICATI

- OM 24 aprile 2013, n.13 – Esami di Stato Sc. Sec. II grado Art. 18 – Esame dei candidati con DSA , comma 4

Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

Criterio generalizzabile: mettere gli alunni in condizione di dimostrare ciò che sanno e sanno fare gli alunni con bes non certificati.

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente anche in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola che lo studente frequenta.

A tal fine è importante che il Consiglio di classe, relativamente ai percorsi personalizzati:

- concordi, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;
- individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

In sede di esame finale, per gli studenti in situazione di svantaggio, non sono previste modalità differenziate di verifica e tuttavia i criteri di valutazione dovranno tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato (PEP) portato avanti in corso d'anno.

Un'adeguata comunicazione con la famiglia e con lo studente stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. Considerata la caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati per gli studenti in situazione di svantaggio, nel passaggio ai gradi di scuola successivi, scuola e famiglia valuteranno l'opportunità e le modalità di trasferimento delle informazioni.

Il Consiglio di Classe nella formulazione del giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- la crescita personale di ciascun allievo in rapporto alla situazione di partenza;
- la crescita personale di ciascun allievo in rapporto al gruppo-classe;
- il raggiungimento di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento.

In particolare nel processo di valutazione vanno considerati:

- i livelli di partenza;

- le capacità individuali;
- l'impegno mostrato nel corso dell'anno;
- la partecipazione al dialogo educativo;
- la collaborazione all'interno del gruppo classe;
- l'acquisizione di competenze e contenuti di ciascuna disciplina.

In riferimento a precedenti delibere del Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe, dopo aver preso in esame i criteri di valutazione sopra enunciati ha la facoltà di procedere alla non ammissione alla classe successiva dell'allievo che presenti tre insufficienze.

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell'ambiente scolastico, in coerenza con l'indirizzo di studi e debitamente documentate.

Concorrono a determinare il credito scolastico (art. 11 D.P.R. 323/98) più elementi, quali:

- la partecipazione al dialogo educativo
- l'assiduo impegno nello studio
- le esperienze formative (v. credito formativo) coerenti con il tipo di corso e debitamente documentate

CREDITO SCOLASTICO

Il **credito scolastico** e' un **punteggio** che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell'esame di maturità.

Nell'**attribuzione** del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente frequentanti il secondo biennio e il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito e' attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla **Nuova Tabella A** (allegata al D.M. 42 del 22 maggio 2007), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.

Ai fini dell'attribuzione concorrono:

- la media dei voti di ciascun anno scolastico;
- il voto in condotta;
- l'assenza o presenza di debiti formativi.

Il **punteggio massimo** così determinato è di **25 crediti**.

Per i **candidati interni** l'attribuzione si basa sulla seguente tabella:

Media dei voti	Nuova Tabella (Sostituisce la tabella prevista dall'art.11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)		
	III anno	IV anno	V anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

I **candidati esterni** sostengono l'esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo.

NOTA – La lettera “M” indica la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media – M – dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.

GENERALE

Per l’attribuzione del credito agli alunni del secondo biennio e classe quinta (D.M. del 22/05/2007 n. 42 e Nuova Tabella A) il Consiglio di classe, in riferimento a precedenti delibere del Collegio dei Docenti, dopo aver calcolato la media aritmetica dei voti riportati in ciascuna disciplina e aver individuato la banda di oscillazione dei punteggi, attribuisce:

1. Il punteggio più basso della banda in presenza di debiti formativi (che potrà essere integrato in sede di scrutinio finale – art. 8 dell’ O.M. n°92 del 05/11/2007 –);
2. Il punteggio più alto della banda se la media dei voti nella parte decimale è pari o superiore allo 0,50;
3. Il punteggio superiore alla banda, valutando caso per caso i meriti scolastici e/o i meriti formativi se la media dei voti nella parte decimale è inferiore allo 0,50.

CREDITO FORMATIVO

È possibile integrare i crediti scolastici con i **crediti formativi**, attribuiti a seguito di **attività extrascolastiche** svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive, attività di volontariato ...); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

In accordo al **D.M. n. 49/00 del 24 febbraio 2000**

Art. 1 (Oggetto)

1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art.12 del **Regolamento** applicativo della **legge 10 dicembre 1997, n. 425**, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, sono

acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Art. 2

(Valutazione)

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del **D.P.R. 23.7.1998, n.323** e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati.

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati.

3. Per i candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.

Art. 3

(Aspetti procedurali)

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa.

2. A norma dell'art.12 comma 3 del **Regolamento**, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

3. Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione.

4. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

5. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 4

(Attività di supporto)

1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art.14 del **Regolamento** emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.

TIPOLOGIE DI CREDITI FORMATIVI

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono

- **didattico-culturali**
- **sportivo-ricreative**
- **di lavorative**
- **di volontariato**
- **di orientamento**

I Criteri per valutare la documentazione presentata sono

- Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del P.T.O.F.
- Documentazione precisa sull'esperienza - riportante l'indicazione dell'Ente - breve descrizione dell'esperienza, tempi entro cui questa è avvenuta.
- Risultati concreti raggiunti.
- Partecipazione a progetti del FSE: PON e POR, con almeno 40 ore di frequenza a corsi e con esplicita acquisizione delle competenze, con esame finale e/o test valutativo.
- Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel P.T.O.F: Livello "avanzato" (per le quinte B2; per le quarte B1; per le terze B1) con certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal M.P.I. (*Trinity, Cambridge, Goethe Institut, Alliance Française, Pittman, Cervantes*).

Attività didattico-culturali:

- Frequenza positiva di corsi di formazione professionale;
- Frequenza o partecipazione, in qualità di attore o con altri ruoli significativi, a rappresentazioni teatrali, attività di recitazione, musicali, danza;
- Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma (le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero devono essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare);
- Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una buona classificazione;
- Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente registrati presso il tribunale di competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curriculum della scuola;
- Giochi della chimica, informatica, matematica, elettronica ..., con risultati entro i primi 20 di ogni categoria certificati dall'insegnante responsabile;
- Patente europea del computer ECDL*, IPASS*

*Occorre aver sostenuto positivamente gli esami finali di almeno:

n. 2 moduli nel corso del terzo anno

n. 2 moduli nel corso del quarto anno

n. 3 moduli nel corso del quinto anno

per un totale di 7 moduli per entrambe le certificazioni

- Corsi di informatica avanzata con esame finale (linguaggi di programmazione, grafica computerizzata, realtà virtuale, creazione siti web)

Attività sportivo-ricreative

- Essere impegnati in un'attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI (vedi logo associazione) con durata minima annuale;
- Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore;
- Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 allenamenti settimanali e con un monte-ore medio settimanale nel corso dell'anno di circa 8 ore;
- Partecipazione a gare o campionati di scacchi organizzate dalla Federazione Nazionale Scacchi;
- Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della società sportiva di appartenenza.

Attività lavorative

- Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienza presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione);
- Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano consoni al nostro tipo di scuola;
- Attività lavorativa, purché coerente con la specializzazione per almeno 3 settimane, documentata.

Attività di volontariato

- Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto;
- Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;
- Attività di assistenza anziani, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività di assistenza handicappati, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività di assistenza ammalati, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Corsi di protezione civile, certificati da almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite;
- Corsi di primo soccorso presso la CRI, certificati da almeno 20 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite e/o servizio settimanale presso la CRI o Enti simili;
- Attività per la protezione dell'ambiente, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività per lo sviluppo del terzo mondo, almeno un mese, indicando il tipo di servizio e i tempi;
- Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcol / Devianza giovanile;
- Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.

Attività di orientamento

- Attività di orientamento svolta fuori dall'orario scolastico, previa adeguata preparazione da parte dell'Insegnante referente dell'attività, per almeno 10 ore certificate dal referente.

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all'estero né iscrizioni a varie associazioni sportive, se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti.

LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

La valutazione degli studenti, già prevista da precedenti norme, è stata integrata dal voto di comportamento, in base all'**articolo 2 della legge 169/2008**. La valutazione degli apprendimenti per le varie discipline è espressa con voto in decimi; allo stesso modo, dal 2008-09, anche la valutazione del comportamento è espressa con voto in decimi.

Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.

Il D.M. 16 gennaio 2009 n.5 ribadisce il provvedimento e indica i criteri per la sua applicazione.

Il Collegio dei Docenti, al fine di garantire una certa omogeneità nella valutazione del comportamento degli studenti da parte di tutti i Consigli di classe, delibera di adottare i seguenti indicatori di riferimento:

- Rispetto delle persone
- Rispetto dell'ambiente (scolastico e non)
- Rispetto del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità
- Partecipazione al dialogo educativo e didattico
- Frequenza

Voto 10: Pieno rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva e responsabile al dialogo educativo e didattico e all'attività formativa della scuola con evidenza e riconoscimento unanime del merito e della propositività. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. Frequenza assidua.

Voto 9: Pieno rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione attiva al dialogo educativo e didattico. Assenza di qualsiasi tipo di provvedimento disciplinare. Frequenza assidua.

Voto 8: Rispetto soddisfacente delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Buona partecipazione al dialogo educativo e didattico. Presenza di qualche richiamo disciplinare non grave con evidenza e riconoscimento unanime di tutti i docenti del consiglio di classe del ravvedimento da parte dello studente. Frequenza regolare.

Voto 7: Rispetto complessivo delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Partecipazione superficiale al dialogo educativo e didattico. Presenza di ammonizione scritta e/o di sanzione/i. Frequenza discontinua.

Voto 6: Inadeguato rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità. Presenza di ammonizioni scritte o di una o più sospensioni/i breve/i (compresa/e entro i 5 giorni totali) senza miglioramento, a giudizio del Consiglio di Classe.

Voto 5: Mancato rispetto delle persone, dell'ambiente, del Regolamento disciplinare d'Istituto, di e del Patto di Corresponsabilità. Nonostante i provvedimenti disciplinari e il coinvolgimento della famiglia, si reiterano comportamenti contrari sia al Regolamento d'Istituto sia alla convivenza civile. Presenza di una sospensione lunga, oppure di più sospensioni (da n. 6 a n.15 giorni). Per sospensioni superiori ai 15 giorni, imputabile a fatti gravissimi, sarà esperita la procedura più idonea ai sensi della normativa vigente.